



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/69/CU7/C5

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL
DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE
DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E
2006/32/CE**

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con riferimento al provvedimento in oggetto evidenzia:

- la necessità che vengano apportate alcune modifiche all'art.2 "Definizioni" del d.lgs. 102/2014 al fine di evitare problemi interpretativi nell'attuazione dello stesso;
- la necessità che vengano approfonditi alcuni elementi evidenziati nell'istruttoria tecnica sull'art.9 "Misurazione e fatturazione dei consumi energetici" che tratta della contabilizzazione del calore negli edifici pluri-unità. Nell'articolato si ritiene che non siano ben definiti le tipologie di contatori (di fornitura, condominiale, individuale) e sia confusa la definizione di "chi deve fare cosa". Le modifiche apportate cercano di risolvere queste problematiche (si veda a tal proposito gli schemi esemplificativi allegati alla proposta emendativa);
- la criticità emersa in alcuni condomini a seguito dell'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in applicazione della norma UNI 10200, nella ripartizione delle spese per il riscaldamento. Si evidenzia l'impossibilità di introdurre all'interno della norma le previsioni di coefficienti correttivi non previsti né nella Direttiva 27/2012 né nella normativa nazionale (art.26 l.10/91) che, viceversa, si basano sul principio che la contabilizzazione dei consumi vada effettuata sulla base del prelievo effettivo (a tal proposito si veda la nota tecnica inviata da Fiopa in data 1 luglio 2015 prot. n° 581/15). Si ritiene pertanto che tale criticità possa essere superata solo con un intervento normativo di livello nazionale, non rientrando peraltro nella competenza delle regioni la possibilità di modificare le norme del Codice Civile.
- la necessità che vengano apportate alcune modifiche all'art.16 "Sanzioni" del d.lgs. 102/2014 al fine di adeguarlo alle modifiche apportate alle modifiche all'art.9 e per assegnare le sanzioni al singolo condomino e non al condominio l.

Tutto ciò premesso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo Schema di D.lgs. integrativo del D.lgs.102/2014 condizionato all'accoglimento delle richieste sopra illustrate e degli emendamenti di seguito riportati.

Roma, 16 luglio 2015

ALLEGATO

<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE</p>	
<p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>	
<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</p>	
<p>Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;</p>	
<p>Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;</p>	
<p>Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;</p>	
<p>Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;</p>	
<p>Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 31, comma 5 che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di</p>	

delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati;	
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;	
Vista la procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con Comunicazione di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, C (2015) 1075 final del 27 febbraio 2015;	
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2012/27/UE;	
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;	
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del;	
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;	
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;	
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il Ministro della giustizia, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione;	
Emana il seguente decreto legislativo:	
Art. 1	
<i>(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i>	

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 102 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) Al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera “ a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all’asta in mercati organizzati dell’energia”.	
b) Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la lettera “b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati”;	
c) Al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la lettera “d-bis) al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.	
	Al comma 2, le lettere i), l) p) sono sostituite dalle seguenti: i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell’energia consegnata dal fornitore del servizio al singolo cliente finale; l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale posto nella singola unità immobiliare; p) edificio polifunzionale: edificio destinato a
	Alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti definizioni: xx) cliente finale: acquirente di energia. yy) contatore condominiale: contatore posto in condominio o edificio polifunzionale che misura l’energia termica consumata da una pluralità di unità immobiliari comprendente il riscaldamento e il raffreddamento degli spazi comuni e le perdite del tratto di rete comune.
Art. 2	
(Modifiche all’articolo 6 e all’ allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)	
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 102 del	

2014 sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) Dopo il comma 1 è inserito il comma “1-bis) il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.	
2. All’allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) All’ultima riga della tabella, le parole “regolamento 1222/2009” sono sostituite dalle seguenti “conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica”.	
Art. 3	
<i>(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i>	
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: “1-bis. Nel calcolo dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall’articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.”;	

<p>b) dopo il comma 4 sono inseriti i commi: “4-bis) nell’ambito delle attività di cui all’articolo 13 del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi;</p>	
<p>4-ter) i soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non più di una volta l’anno:</p>	
<p>a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza;</p>	
<p>b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l’integrità e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”</p>	
<p>Art. 4</p>	
<p>(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</p>	
<p>1. All’articolo 8 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
<p>a) Dopo il comma 1 è inserito il comma “1-bis) le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici, a condizione che il cliente non si opponga”</p>	
<p>b) Dopo il comma 2 è inserito il comma “2-bis) L’accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori”</p>	
<p>Art. 5</p>	

<i>(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i>	
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:	
	al comma 1, lettera a), dopo le parole “di utilizzo dell'energia”, aggiungere “ e sulle relative fasce temporali”
a) Al comma 3, lettera a), dopo le parole “ <i>i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni</i> ” sono inserite le parole “ <i>sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo</i> ”.	Al comma 3, lettera a), dopo le parole “ <i>i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni</i> ” sono inserite le parole “ <i>sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo</i> ”.
	Al comma 3, dopo le parole “i contatori” aggiungere “di fornitura”
	Al comma 4, lettera c) dopo le parole “i contatori” aggiungere “di fornitura”
	al comma 5, dopo le parole “contabilizzazione dei consumi”, aggiungere “di ciascuna unità immobiliare” e cancellare “individuali”; dopo le parole “consumi effettivi”, aggiungere “delle medesime” e cancellare “di ciascun centro di consumo individuale”
	al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente lettera “a) <i>qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione di un contatore di fornitura di calore, in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura all'edificio.</i> ”
	al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera “a) <i>bis: qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per una pluralità di edifici siano forniti da una centrale termica o frigorifera comune oppure da un singolo allacciamento ad una rete di teleriscaldamento, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione di contatori condominiali dell'energia termica o frigorifera fornite a ciascun condominio o edificio polifunzionale</i> ”

	al comma 5, lettera b), cancellare le parole “ <i>da parte delle imprese di fornitura del servizio</i> ”
	Al comma 5, lettera b) dopo le parole “ <i>eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione</i> ” aggiungere le seguenti “ <i>o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali</i> ”
	al comma 5, lettera c), primo periodo dopo le parole “ <i>o non sia efficiente in termini di costi</i> ” aggiungere le seguenti “ <i>o proporzionato rispetto ai risparmi potenziali</i> ”
	al comma 5, lettera c), primo periodo, cancellare la parola “ <i>radiatore</i> ” e sostituirla con “ <i>corpo scaldante</i> ”; sempre al primo periodo, cancellare le parole “ <i>con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici</i> ”.
	al comma 5, lettera c), primo periodo, sostituire “ <i>secondo quando previsto dalla norma UNI 834</i> ” con “ <i>secondo quanto previsto dalle norme vigenti</i> ”
	al comma 5, lett. d) dopo le parole “ <i>quando i condomini</i> ” aggiungere “ <i>e gli edifici polifunzionali</i> ”; sostituire la parola <i>appartamenti</i> e sostituirla con “ <i>unità immobiliari</i> ”; dopo le parole “ <i>aree comuni</i> ”, cancellare le parole “ <i>qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori</i> ”;
b) Al comma 7, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “ <i>c-bis) Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle</i>	“ <i>c bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto</i>



<i>apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;"</i> ;	<i>a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;"</i> ;
c) Dopo il comma 8, è inserito il comma: “ 8-bis) la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di lucro. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce i costi di riferimento a cui i fornitori del servizio sono tenuti ad uniformarsi”	
Art. 6	
<i>(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i>	
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) Al comma 1, le parole “ <i>diagnosi energetiche</i> ” sono soppresse e dopo le parole “ <i>e alle disposizioni del presente decreto</i> ” sono inserite le parole “ <i>che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici</i> ”	
Art. 7	
<i>(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i>	
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) Dopo il comma 12 è inserito il comma “ <i>12-bis) Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni</i> ”	

<p><i>interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica"</i></p>	
	<p><i>(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i></p>
	<p><i>Al comma 2 sostituire le parole "contatori individuali" con "contatori "di fornitura"</i></p>
	<p><i>Al comma 4 dopo le parole "installazione dei contatori" inserire "di fornitura"</i></p>
	<p><i>Il comma 5 viene così modificato:</i> <i>5. L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali di fornitura di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro."</i></p>
	<p><i>Inserire il comma 5 bis.</i> <i>5bis. Il cliente finale che, nel condominio o nell'edificio polifunzionale alimentato da teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, non ottempera agli obblighi di installazione di contatori condominiali di cui all'articolo 9, comma 5, lettera abis), entro il termine ivi previsto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.</i></p>
	<p><i>Il comma 6 viene così modificato:</i> <i>6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), è soggetta soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.</i></p>
	<p><i>Il comma 7 viene così modificato:</i> <i>7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale il proprietario dell'unità immobiliare, che non provvedono provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore</i></p>



	<p><i>individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, sono soggetti è soggetto, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.</i></p> <p><i>La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.</i></p>
	<p>Il comma 8 viene così modificato:</p> <p><i>8. Il cliente finale che, nel condominio e o l nell'edificio polifunzionale alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d), È è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d).</i></p>
	Al comma 14 dopo le parole “di cui ai commi” aggiungere “5bis”
	Al comma 18 dopo le parole “di cui ai commi 1,2, 3, 5” aggiungere “5bis”
	Al comma 20 dopo le parole “prevista ai commi 1,2, 3, 5” aggiungere “5bis”
	Aggiungere l'appendice A - schemi di impianto allegata alla presente.
Art. 8	
<i>(Copertura finanziaria)</i>	
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	
Art. 9	
<i>(Entrata in vigore)</i>	
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana.	
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli	

<p>atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	
--	--

APPENDICE A – ESEMPI DI SCHEMI D'IMPIANTO



Art 9, comma 5
lettera b)



Art 9, comma 5
lettera c)